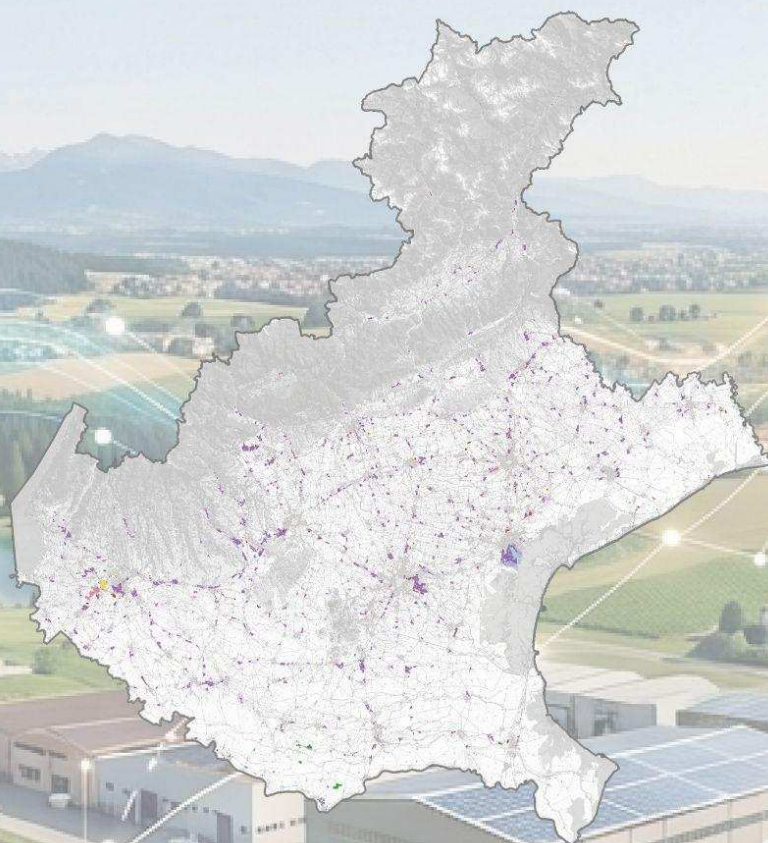




P
I
Z
A
T

PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI

Articolo 12, Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Direzioni del Gruppo di lavoro

Direzione Pianificazione Territoriale

Direzione Energia

Direzione Sviluppo rurale e agroambiente

Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici

Direzione Infrastrutture e Trasporti

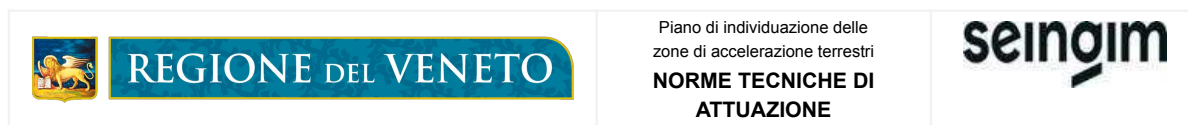
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettiva

seingim

LUGLIO 2026





ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERREGIONALE - GOVERNO DEL TERRITORIO - INFRASTRUTTURE - ENTI LOCALI E RIORDINO TERRITORIALE

Assessore Marco Zecchinato

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO - RICERCA E INNOVAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI

Assessore Massimo Bitonci

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE - CLIMA - PARCHI E PROTEZIONE CIVILE

Assessore Elisa Venturini

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio - Direttore Marco d'Elia

Area Politiche Economiche, Capitale umano, Programmazione comunitaria, Cultura e Turismo - Direttore Santo Romano

Area Agricoltura e Foreste - Direttore Alberto Zannol

Area Ambiente e Tutela del Territorio - Direttore Luca Marchesi

Area Sanità e sociale - Direttore Giancarlo Ruscitti

GRUPPO DI LAVORO

Delibera della Giunta Regionale n. 1443 del 11 novembre 2025

Coordinatore referente: Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale

Arch. Salvina Sist

Direzione Pianificazione Territoriale

Direzione Energia

Direzione Sviluppo rurale e agroambiente

Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici

Direzione Infrastrutture e Trasporti

Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettiva

Supporto tecnico per la redazione del Piano

seingim

Dott.ssa Antonella Gatto (Business Unit Director Pianificazione, Territorio e Ambiente)

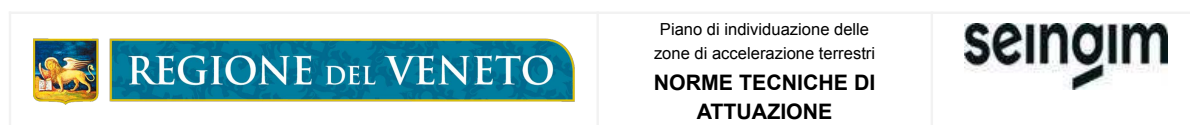
Dott. Marco Urgenti

Dott. Massimo Berto

Dott. Giovanni Mario

Dott. Gabriele Zandegiacomo de Lugan

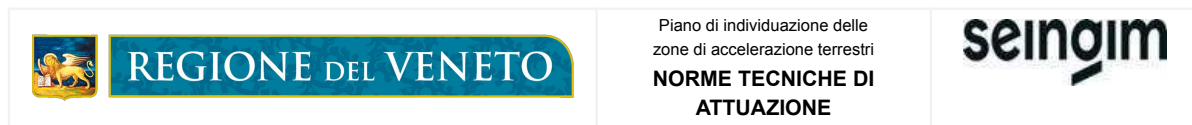




INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – FINALITÀ E PRINCIPI.....	4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 5 – ELABORATI DI PIANO.....	5
Titolo II – INDIVIDUAZIONE DELLE ZAT.....	6
ART. 6 – CRITERI GENERALI.....	6
ART. 7 – SCENARI DI RIFERIMENTO.....	6
ART. 8 – CRITERI LOCALIZZATIVI.....	6
ART. 9 – ESCLUSIONI.....	7
ART. 10 – MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE.....	7
Titolo III – ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	8
ART. 11 – SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE.....	8
ART. 12 – MONITORAGGIO.....	8
ART. 13 – ORIZZONTE TEMPORALE E REVISIONE DEL PIANO.....	8





Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ E PRINCIPI

1. Le presenti Norme Tecniche disciplinano l'attuazione del Piano di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri (di seguito PIZAT) della Regione del Veneto, redatto in diretta attuazione dell'articolo 12 comma 5 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, nonché in recepimento delle disposizioni contenute nell'articolo 15-quater della Direttiva (UE) 2018/2021, e di quanto previsto nel vigente Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) con particolare riferimento all'azione D.1.4-1 *"Individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e definizione delle aree di accelerazione in attuazione della normativa vigente"*.
2. Il PIZAT persegue le finalità di:
 - a) contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali e regionali di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, fornendo un contributo significativo per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili al 2030, previsti dall'allegato C-bis all'articolo 11-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che per il Veneto sono pari a 5.828 MW;
 - b) sostenere la transizione energetica del territorio regionale, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici e relative infrastrutture in aree caratterizzate da minore sensibilità ambientale e territoriale, tutelando l'ambiente e la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio culturale;
 - c) assicurare la riduzione dei tempi procedurali nel rispetto della normativa vigente.
3. Le zone di accelerazione (di seguito ZAT) sono individuate secondo i principi di:
 - a) minimizzazione del consumo di suolo, con particolare riferimento al suolo agricolo;
 - b) priorità al riutilizzo di superfici artificiali;
 - c) prossimità alle infrastrutture di rete;
 - d) compatibilità ambientale e paesaggistica;
 - e) sostenibilità territoriale;
 - f) minimizzazione dei conflitti con altri usi del territorio.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano alle zone individuate dal PIZAT unicamente per gli impianti fotovoltaici, per i relativi sistemi di accumulo dell'energia elettrica co-ubicati, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi.
2. Le ZAT di cui al comma 1 sono individuate negli elaborati cartografici di cui all'art. 5 e ai sensi dei criteri illustrati nel Titolo II.

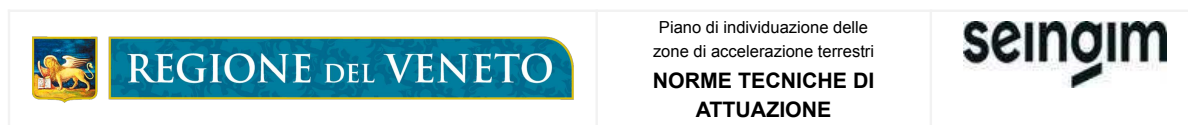
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La normativa di riferimento del PIZAT e dei suoi relativi contenuti è il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, cui si rimanda per eventuali modifiche o integrazioni sopraggiunte successivamente all'entrata in vigore del presente Piano. Le seguenti norme sono sviluppate in continuità e coerenza con le norme sovraordinate già esistenti.
2. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme si applicano le disposizioni del D.Lgs. 190/2024, del D.Lgs. 199/2021, del D.Lgs. 152/2006 e della restante normativa vigente.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Piano si intende per:



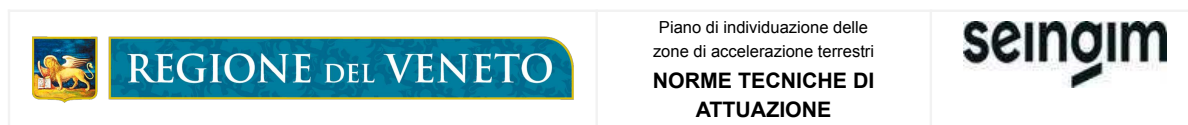


- a) Zona di Accelerazione Terrestre (ZAT): specifica area sufficientemente omogenea, caratterizzata da superfici artificiali o dalla presenza di impianti fotovoltaici già esistenti, particolarmente adatta per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica in virtù della presunta assenza di significativi impatti ambientali ovvero di effetti ambientali evidenziati e trattati in sede di VAS del Piano all'interno del Rapporto Ambientale;
- b) Sistemi di accumulo dell'energia elettrica co-ubicati: sistemi di accumulo elettrochimico o termomeccanico configurati come infrastrutture integrate o asservite a un impianto fotovoltaico esistente o da realizzare, finalizzati allo stoccaggio dell'energia prodotta;
- c) Elettrolizzatori: Impianti tecnologici che utilizzano energia elettrica da fonti rinnovabili per scindere le molecole d'acqua in ossigeno e idrogeno gassoso per la produzione di idrogeno verde;
- d) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto;
- e) Piattaforma SUER: piattaforma unica per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che fornisce ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi (art. 5 D. Lgs. n. 190/2024);
- f) Attività libera: regime per il quale gli interventi non sono subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e per il quali il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Ricadono in tale casistica gli interventi di cui all'art 7 e all'allegato A del D. Lgs. n. 190/2024;
- g) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): procedura necessaria per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 e all'allegato B del D. Lgs. n. 190/2024;
- h) Autorizzazione Unica (AU): interventi soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 9 e all'allegato C del D. Lgs. n. 190/2024.

ART. 5 – ELABORATI DI PIANO

- 1. Costituiscono parte integrante del PIZAT:
 - a) Documento di Piano con i seguenti allegati:
 - 1. Allegato A: Atlante;
 - 2. Allegato B: Elenco comuni con ZAT scenario 1;
 - b) Norme Tecniche di attuazione;
 - c) Elaborati cartografici:
 - 1. TAV 1 - inquadramento regionale Scenario 1 (scala 1:250.000);
 - 2. TAV 2 - inquadramento provincia di Belluno Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - 3. TAV 3 - inquadramento provincia di Padova Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - 4. TAV 4 - inquadramento provincia di Rovigo Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - 5. TAV 5 - inquadramento provincia di Treviso Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - 6. TAV 6 - inquadramento città metropolitana di Venezia Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - 7. TAV 7 - inquadramento provincia di Verona Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - 8. TAV 8 - inquadramento provincia di Vicenza Scenario 1 (scala 1:100.000);
 - d) Rapporto Ambientale;
 - e) Sintesi non tecnica;
 - f) Documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale (VInCA).





2. Gli elaborati cartografici di cui al comma 1 lett. c) sono di carattere prescrittivo, fatte salve le more e le condizioni esplicitate all'art. 8. In caso di contrasto o difformità tra le presenti norme tecniche di attuazione e gli elaborati cartografici, prevale il testo normativo.

Titolo II – INDIVIDUAZIONE DELLE ZAT

ART. 6 – CRITERI GENERALI

1. Il PIZAT, ai sensi della vigente normativa in materia, prevede che:
 - a) siano escluse dalle ZAT le aree soggette a tutela ambientale;
 - b) sia minimizzato l'effetto sull'occupazione di suolo, agendo esclusivamente su aree già antropizzate;
 - c) vengano valorizzate le infrastrutture FER già esistenti mediante operazioni di repowering e revamping.
2. Il PIZAT opera in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica, urbanistica e ambientale vigenti, costituendo il quadro di riferimento regionale per l'individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 190/2024.

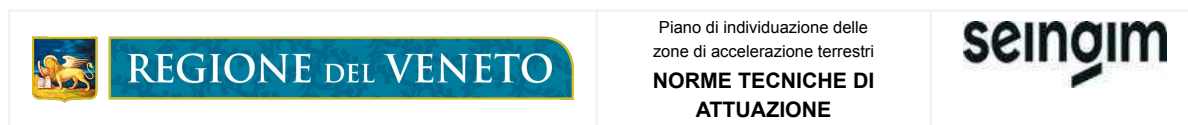
ART. 7 – SCENARI DI RIFERIMENTO

1. Il PIZAT della Regione Veneto è composto dai seguenti due scenari:
 - a) Scenario 0 (Contenuto Minimo): definito dalle “aree industriali così come individuate dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali o comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE esistenti nei rispettivi territori”, come indicato dall'art. 12 comma 7bis del D.Lgs. 190/2024. Le aree che compongono tale scenario sono:
 1. aree industriali esistenti ricadenti nelle aree individuate dal GSE;
 2. aree industriali esterne alle aree individuate dal GSE, contigue ed inglobate nel nuovo perimetro;
 3. parcheggi interni a zone industriali.
 - b) Scenario 1: trattasi di implementazione dello scenario 0 di cui alla lett. a). Le aree che compongono tale scenario sono:
 1. impianti fotovoltaici esistenti (repowering / revamping);
 2. aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, logistica esistenti con soglia pari o superiore a 15 ha;
 3. aree commerciali esistenti ricadenti nei perimetri GSE;
 4. aree commerciali esistenti con soglia pari o superiore a 15 ha;
 5. aree a parcheggio su cui è possibile installare pannelli (limitatamente alle strutture di copertura);
 6. siti ed impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale, all'interno dei sedimi aeroportuali;
 7. aree portuali a vocazione industriale;
 8. interporti (limitatamente alle strutture di copertura);
 9. strutture edificate e relative pertinenze nella disponibilità delle Aziende ULSS e ospedaliere;
 10. discariche o lotti di discariche chiusi ovvero ripristinati;
 11. siti ed impianti afferenti alla Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, di proprietà della Regione Veneto, previa verifica di conformità tecnica.

ART. 8 – CRITERI LOCALIZZATIVI

1. Per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 7, sono ZAT:





- a) le zone individuate cartograficamente al comma 1 lett. a), punti 1. e 2. (scenario 0), classificate dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.I. per i Comuni dotati di P.R.C. ovvero P.R.G. per i restanti) come Zone Territoriali Omogenee D di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (ZTO D o assimilate);
- b) le zone individuate cartograficamente al comma 1, lett. b), punti 2., 3. e 4. (scenario 1), classificate dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.I. per i Comuni dotati di P.R.C. ovvero P.R.G. per i restanti) come ZTO di tipo produttivo (ZTO D o assimilate);
- c) le zone individuate dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.I. per i Comuni dotati di P.R.C. ovvero P.R.G. per i restanti) come parcheggio, anche se non individuate negli elaborati cartografici di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), limitatamente alle strutture di copertura. Sono ricompresi i parcheggi ricadenti, contermini ed adiacenti alle aree di cui al comma 1, lett. a), punto 3. (scenario 0). Sono invece esclusi i parcheggi previsti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale, ma non attuati;
- d) gli impianti fotovoltaici esistenti, ancorché non individuati negli elaborati cartografici di cui all'art. 5, comma 1, lett. c);
- e) le aree portuali a vocazione industriale (comma 1, lett. b), punto 7.) corrispondono all'area portuale di Porto Marghera così come individuata nel vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) di Porto Marghera di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia e all'area portuale di Porto Torretta a Legnago;
- f) gli interporti (comma 1, lett. b), punto 8.), corrispondenti a Verona, Padova, Rovigo, Venezia-Porto Marghera e Portogruaro, limitatamente alle sole strutture di copertura;
- g) le discariche o lotti di discariche chiusi ovvero ripristinati, limitatamente a quei siti che risultino effettivamente e tecnicamente idonei all'installazione di impianti fotovoltaici, non caratterizzati da valori ecologici di pregio.

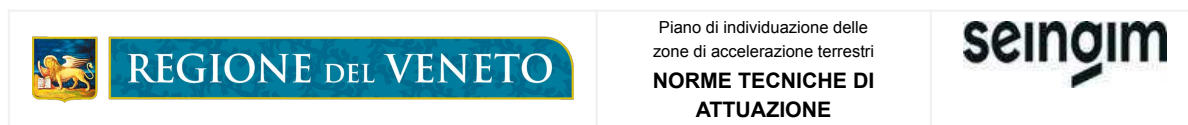
ART. 9 – ESCLUSIONI

- 1. Non sono considerate ZAT, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. n. 190/2024, " [...] le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situati in tali zone", ovvero: siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), aree IBA, aree RAMSAR, aree EUAP e aree ai sensi della "Legge quadro sulle aree protette" (Legge 394 del 6 dicembre 1991).
- 2. Non sono altresì considerate ZAT, le aree dello scenario 0 e 1 di cui all'art 7, ricadenti in:
 - a) aree e siti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
 - b) siti UNESCO (Core e Buffer Zone); sono fatte salve le indicazioni e le prescrizioni derivanti dal MASE per quanto concerne i territori comunali interessati dalla perimetrazione della Buffer Zone, attualmente in via di ratifica, del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna".
 - c) zone classificate dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.I. per i Comuni dotati di P.R.C. ovvero P.R.G. per i restanti) come ZTO di tipo E (zone agricole o assimilate), fatto salvo ciò che è consentito ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 del D.Lgs. 190/2024.
 - d) In zone classificate dai vigenti strumenti di pianificazione comunale (P.I. per i Comuni dotati di P.R.C. ovvero P.R.G. per i restanti) come ZTO di tipo A (centri storici o assimilate).
- 3. Le esclusioni di cui al comma 1 e 2, non riguardano gli impianti fotovoltaici esistenti per i quali sono previste operazioni di repowering/revamping, che non comportino una variazione dell'area occupata.

ART. 10 – MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE

- 1. La delimitazione e rappresentazione delle ZAT è effettuata in modalità informatizzata, utilizzando le fonti e le informazioni, come riportate negli elaborati cartografici di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). Gli strati informativi





presentano diverso grado di precisione in funzione delle fonti utilizzate per la costruzione delle informazioni in essi contenute.

2. Lo scenario 0, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) è pubblicato, ed eventualmente aggiornato dal GSE, sulla "Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione", di cui nell'art. 12 bis del D.Lgs. 190/2024, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto.
3. Il contenuto degli elaborati cartografici di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, (scenario 1) è pubblicato su un visualizzatore geografico dedicato, nel Geoportale della Regione del Veneto IDT-RV 2.0, reperibile al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=250>

Titolo III – ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ART. 11 – SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per quanto riguarda le semplificazioni amministrative previste per la realizzazione degli impianti all'interno delle ZAT, si richiama quanto previsto dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i..
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024, restano ferme le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, della salute, della sicurezza, della difesa del suolo e della pubblica incolumità, nonché l'applicazione delle disposizioni di settore che risultino inderogabili ai sensi della normativa vigente.
L'individuazione delle ZAT non comporta conseguentemente deroga agli strumenti di tutela ambientale, paesaggistica e culturale vigenti, né alle disposizioni concernenti:
 - a) la difesa del suolo;
 - b) il rischio idraulico e idrogeologico;
 - c) la sicurezza delle infrastrutture;
 - d) la tutela della salute pubblica;
 - e) le prescrizioni derivanti dalla normativa europea, statale e regionale applicabile.
3. Nei casi stabiliti dalla normativa vigente, i progetti recepiscono, laddove previsto, le misure di mitigazione e le eventuali prescrizioni derivanti dalla Valutazione Ambientale Strategica del PIZAT e dagli ulteriori procedimenti ambientali eventualmente richiesti.

ART. 12 – MONITORAGGIO

1. Il Piano di Monitoraggio è finalizzato a valutare gli effetti sociali, economici e ambientali dell'attuazione delle azioni del PIZAT, con particolare attenzione a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Piano, evidenziare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti, confrontarsi con l'evoluzione tecnologica e la normativa in atto nel settore;
2. Il Piano di Monitoraggio prevede un set di indicatori aggiornati annualmente, tramite le informazioni reperite dalla compilazione del modello unico caricato nella Piattaforma SUER, di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), comprensivo delle specifiche richieste dalla Regione del Veneto, per quanto riguarda le informazioni relative alla tipologia di intervento (nuovo impianto/repowering/revamping), alla produzione di energia elettrica (quota in autoconsumo o immessa in rete) e alle misure di mitigazione (tipologia e consistenza).

ART. 13 – ORIZZONTE TEMPORALE E REVISIONE DEL PIANO

1. Il Piano, rispondendo alla necessità di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, avrà un orizzonte temporale minimo al 2030 (obiettivi intermedi comunitari) e tendenziale al 2050 (raggiungimento decarbonizzazione) e non ha una scadenza temporale.



 REGIONE DEL VENETO	Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	
---	---	---

2. Il Piano è aggiornato in relazione:
 - a) all'evoluzione della pianificazione regionale;
 - b) agli aggiornamenti del PNIEC;
 - c) ai risultati del monitoraggio.
3. Il Piano può essere modificato qualora emergano problematiche per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili al 2030, di cui all'art 1, comma 2, lett a).

